



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 1° LUGLIO 2019

Art. 7 (Accordo)

' INTELLETTUALE

Le Parti s'impegheranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

Versione in vigore dal 25 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

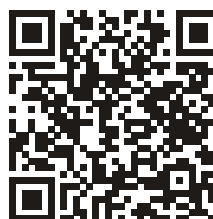
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 72
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-72-2021/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it